

## Delibera di C.C. n. 33 del 9 luglio 2012

<p><b><u>0,45</u> per cento</b> (+ 0,05 in aumento sull'aliquota base dello 0,4%)</p> <p><b><u>DETRAZIONE</u></b></p>	<p><b>ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE</b></p> <p>Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. L'aliquota si applica alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.</p> <p>Si applica l'aliquota per l'abitazione principale all'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che sposta la propria residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa rimanga vuota a disposizione dell'anziano o del disabile che potrebbe, in qualunque momento, rientrarvi o dell'eventuale coniuge, con lo stesso convivente.</p> <p>Si applica l'aliquota per abitazione principale anche all'abitazione del coniuge non assegnatario della casa coniugale a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.(art. 6, comma 3-bis del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504).</p> <p>Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, <b>€ 200,00</b> rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione</p> <p>medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di <b>€ 50,00</b> per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.</p> <p>L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di <b>€ 400,00</b> e, pertanto, complessivamente la detrazione massima non può superare <b>€ 600,00</b>.</p>
<p><b><u>0,2</u> per cento</b></p>	<p><b>ALIQUOTA PER I FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE</b></p> <p>di cui all'art. 9, comma 3 bis del D.L. 30.12.1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26.2.1994, n. 133.</p>
<p><b><u>0,86</u> per cento</b> (+ 0,1 in aumento sull'aliquota base dello 0,76%)</p>	<p><b>ALIQUOTA ORDINARIA</b></p> <p>Si applica a tutte le tipologie non comprese in quelle precedenti. Beni immobili, terreni, fabbricati abitativi e non abitativi e relative pertinenze ed aree fabbricabili.</p>